

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3167

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

di concerto col Ministro della Difesa

(ROGNONI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo, attraverso la predisposizione di provvedimenti legislativi recentemente approvati dal Parlamento, ha articolato una serie di misure intese ad ampliare e rafforzare la risposta dello Stato nei confronti della criminalità organizzata, e in particolare di quella di stampo mafioso.

Le leggi entrate in vigore in quest'ultimo scorcio di legislatura, di conversione di provvedimenti d'urgenza proposti dal Governo in attuazione di una strategia organica di lotta alla criminalità organizzata, hanno infatti perseguito l'obiettivo di migliorare non solo il livello di efficienza delle Forze di polizia e degli organi investigativi, ma hanno corrisposto altresì all'esigenza di reprimere forme di condizionamento e di inquinamento mafioso del tessuto sociale, riferite sia al funzionamento della Pubblica amministrazione, specialmente delle amministrazioni locali, sia a taluni settori vitali dell'economia del Paese.

Il disegno complessivo di rafforzamento della lotta alla criminalità non conseguirebbe però concretamente i suoi obiettivi qualora non si ponesse mano fin d'ora ad un consistente incremento delle Forze dell'ordine!

Con il provvedimento d'urgenza che si propone si intende, quindi, incrementare la presenza delle Forze dell'ordine, soprattutto nelle aree maggiormente esposte all'aggressione criminale, anche al fine di pervenire a forme più capillari di controllo del territorio ed a una più incisiva azione di prevenzione e di repressione.

Tale esigenza, da tempo avvertita e solo in misura limitata soddisfatta con il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, relativo agli aumenti degli organici delle Forze di polizia, richiede, infatti, che, per fronteggiare la grave situa-

zione dell'ordine e della sicurezza pubblica, venga attuato un ulteriore e più consistente potenziamento delle risorse umane e dei mezzi a disposizione delle Forze dell'ordine.

Tuttavia, la necessità di contenere le spese nell'ambito degli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria ha reso necessaria una riduzione degli aumenti di organici richiesti, per cui il programma di potenziamento originariamente previsto potrà essere realizzato solo nei prossimi anni.

In proposito, comunque, è intendimento del Governo riesaminare la situazione già in sede di predisposizione della legge finanziaria per il 1993.

Il presente decreto muove, perciò, da un lato, dalla necessità di operare un adeguato aumento degli organici delle tre Forze di polizia e, dall'altro, dall'esigenza di attuare un programma di sviluppo ed ammodernamento delle infrastrutture, impianti ed attrezzature tecnico-logistiche in dotazione alle medesime, considerato che, attraverso l'incremento quantitativo delle risorse umane, il loro più avanzato addestramento professionale e una maggiore dotazione di mezzi, in particolar modo di quelli ad alta tecnologia, si potrà rendere l'azione operativa delle Forze dell'ordine adeguata alla difficoltà del compito.

Il testo proposto si compone di quattordici articoli, ripartiti in tre capi: il primo reca disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza; il secondo contiene norme concernenti le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e all'acquisizione di mezzi tecnico-logistici con cui meglio attrezzare le tre Forze di polizia; il

terzo ed ultimo capo prevede, infine, l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico-logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 1 dispone che gli organici della Polizia di Stato, nelle varie qualifiche di vice commissario, medico, vice ispettore, vice sovrintendente ed agente, siano aumentati complessivamente di 3.799 unità nel biennio 1993-1994.

Sono poi previste, sempre dal medesimo articolo, particolari disposizioni relative alle modalità di assunzione, con la possibilità per l'amministrazione di attingere, ai fini della copertura dei posti di allievo agente e di vice ispettore, alle graduatorie degli idonei dei relativi concorsi, banditi con decreti del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990 per allievo agente e del 4 settembre 1987 e del 18 dicembre 1986 per vice ispettore.

L'articolo 2 è riferito all'aumento degli organici dell'Arma dei Carabinieri, nei diversi ruoli degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per un incremento complessivo di 4.212 unità.

L'articolo 3 completa, infine, il novero delle disposizioni destinate all'implementazione degli organici delle Forze dell'ordine, prevedendo in particolare per il Corpo della Guardia di finanza un aumento complessivo di 2134 unità, ripartite nei diversi ruoli degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri.

Vengono, inoltre, introdotte disposizioni concernenti le procedure concorsuali sia per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo che per quello dei capitani del ruolo speciale.

Alla necessità di procedere ad un congruo aumento delle dotazioni di organico delle Forze dell'ordine attraverso gli ordinari meccanismi di selezione e reclutamento di nuovi contingenti, si collega il perseguimento dell'ulteriore obiettivo di recuperare ai compiti operativi, che hanno diretta attinenza con l'azione di prevenzione e repressione delle varie forme di criminalità, aliquote di personale attualmente utilizzate in attività non strettamente collegate alle funzioni istituzionali.

In questa direzione si muovono le norme contenute negli articoli 4 e 5, il primo dei quali prevede un limitato aumento degli organici dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, con specifica destinazione allo svolgimento dei compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi connessi alla lotta alla criminalità, in maniera da consentire la restituzione ai compiti d'istituto di unità di personale della polizia che in atto risultano utilizzate in attività di natura amministrativa.

L'articolo 5 reca la previsione che i servizi e le operazioni di controllo negli scali aeroportuali non richiedenti l'esplorazione di potestà autoritativa - che oggi assorbono una forza rilevante - siano affidati ad organizzazioni private specializzate nell'espletamento dei servizi di vigilanza, similmente a quanto avviene in altri Paesi europei.

L'articolo 6 prevede l'autorizzazione alla spesa per l'acquisto di beni e servizi connessi all'aumento degli organici in questione nella misura annua non superiore al 10 per cento di quella già prevista per l'incremento predetto.

L'articolo 7, che chiude il capo I del provvedimento, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri conseguenti agli aumenti di organico previsti dalle disposizioni precedenti.

L'articolo 8, introduttivo delle norme contenute nel capo II, prevede la predisposizione a cura del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di un programma pluriennale straordinario, coordinato ed integrato, di interventi da attuarsi nel triennio 1992-1994, destinati all'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e allo sviluppo e all'ammodernamento delle varie risorse tecnico-logistiche in dotazione alle tre Forze di polizia.

Rispetto a precedenti provvedimenti legislativi concernenti piani di potenziamento delle strutture e dei mezzi tecnico-logistici a disposizione delle singole Forze dell'ordine, la presente iniziativa si caratterizza per la maggiore capillarità degli interventi

programmati e per la introduzione dello strumento della locazione finanziaria (cosiddetto *leasing*), considerata l'opportunità di ricorrere a forme di investimento che assicurino la disponibilità di apparecchiature, anche sofisticate, per il tempo di efficienza e/o di rispondenza ai requisiti e alle caratteristiche di prodotti tecnologicamente avanzati.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero dell'interno, una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

In proposito, al fine di rendere più semplici e spedite le procedure contrattuali costituenti attuazione del suddetto programma di sviluppo e ammodernamento, si è disposto che i relativi atti siano adottati in deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, prevedendo al contempo la presenza di un consigliere di Stato tra i componenti della commissione.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari, l'articolo 10 del decreto presenta un ulteriore profilo di novità, prevedendo, accanto al sistema ordinario di locazione attraverso il ricorso al libero mercato, che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e su proposta del

Ministro dell'interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati, sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificatorio.

Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma.

L'articolo 11, che chiude il capo II, individua i mezzi finanziari occorrenti alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure e degli interventi indicati dallo stesso capo.

Con gli ultimi tre articoli, che costituiscono il capo III, si dispone un incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale del ruolo del supporto amministrativo contabile, nonché il potenziamento dei mezzi e delle strutture in dotazione al suddetto Corpo, stabilendo che all'uopo ci si possa avvalere delle procedure contrattuali previste nel capo II, relativo al programma di potenziamento tecnico-logistico delle Forze dell'ordine.

L'articolo 14 individua, infine, le risorse occorrenti per la copertura finanziaria degli oneri relativi all'attuazione delle misure previste dall'articolo 12.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge in oggetto prevede, al capo I ed al capo III, un incremento degli organici di complessive 12.507 unità, da attuarsi nel triennio 1992-1994, così ripartite:

Polizia di Stato	3.799
Arma dei Carabinieri	4.212
Corpo della Guardia di finanza	2.134
Amministrazione civile dell'interno	950
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	1.412
	<u>12.507</u>

Il maggior onere derivante dalla predetta operazione, più ampiamente illustrato nelle accluse schede tecniche, viene valutato in lire 19,989 miliardi per l'anno 1992; in lire 203,660 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 379,829 miliardi per l'anno 1994, comprensivo delle ulteriori spese per beni e servizi relativi alla immissione di nuovo personale.

Per la copertura dei succitati oneri verrà parzialmente utilizzato il fondo accantonato nella legge finanziaria per il 1992 per il potenziamento delle Forze di polizia.

Gli ampliamenti degli organici di che trattasi producono inoltre riflessi finanziari per l'anno 1995 valutati in lire 433,617 miliardi mentre «a regime» il maggior onere ammonta a lire 442,400 miliardi.

L'incremento delle maggiori spese nell'anno 1995 e nel successivo anno, allorché si avrà il pieno regime, è da considerare effetto naturale delle immissioni programmate per gli anni 1992, 1993 e 1994.

L'attuale sistema di reclutamento in vigore presso le Forze di polizia non consente, infatti, una immediata corresponsione del trattamento economico spettante in relazione al grado o qualifica cui danno accesso i relativi concorsi.

In particolare gli agenti, i carabinieri ed i finanziari percepiscono, durante i primi sei mesi, la paga spettante al soldato di leva e soltanto al termine del semestre hanno diritto agli emolumenti relativi al grado o qualifica di appartenenza.

Per quanto concerne i sottufficiali, i tempi necessari per ottenere il trattamento adeguato al grado di vice brigadiere sono ulteriormente prorogati, in quanto agli stessi viene corrisposta la paga del soldato di leva per il primo semestre ed il trattamento da carabiniere o finanziere per l'intero anno successivo pervenendo conseguentemente al trattamento economico adeguato al grado rivestito soltanto al termine dei diciotto mesi.

Da quanto sopra emerge quindi che le immissioni di nuovo personale, pur verificandosi al 1° gennaio 1993 ed al 1° gennaio 1994, non riescono a produrre pieni effetti economici nell'anno in cui si verificano ma rinviano nei successivi esercizi finanziari le relative maggiori spese.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per una parte dell'anno 1995 si avrà conseguentemente la corresponsione dell'intero trattamento economico spettante ai sottufficiali immessi in servizio con decorrenza 1° gennaio 1994 mentre per l'intero anno 1995 tale trattamento sarà già in vigore per gli aumenti al 1° gennaio 1993.

Nel capo II si prevede l'acquisizione di opere, impianti ed attrezzature tecnico-logistiche per il potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture delle Forze di polizia, nonché il rifinanziamento del piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di Polizia giudiziaria.

Le risorse disponibili per la realizzazione di tali interventi sono individuate negli appositi accantonamenti iscritti nella tabella B di cui alla legge finanziaria per l'anno 1992, che costituiscono limiti di impegno di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Tali limiti di impegno potranno consentire l'accensione di mutui quindicennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, ovvero la stipula di contratti di locazione per il medesimo arco temporale od anche di contratti di *leasing* finanziario per un periodo di tempo tale da dare copertura, mediante la quindicesima annualità a disposizione, anche dell'onere derivante dall'esercizio del diritto di riscatto in proprietà dei beni.

Considerato che le opere, le infrastrutture, gli impianti e tutti i mezzi tecnici e logistici da acquisire saranno individuati nel programma pluriennale straordinario di interventi predisposto dal Ministro dell'interno e formalizzato dopo il parere della commissione di cui all'articolo 9, può dirsi che gli accantonamenti di fondo speciale di conto capitale costituiscono il limite massimo di risorse da destinare alla realizzazione del programma.

Tali risorse, pari a limiti d'impegno di 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, consentiranno, sulla base di un tasso annuo del 16 per cento, l'attivazione di interventi per circa 1.900 miliardi di lire nel triennio 1992-1994.

RIEPILOGO UNITÀ AMPLIAMENTO ORGANICO

ORGANICI	ANNO 1992	ANNO 1993 (*)	ANNO 1994 (**)
Polizia di Stato	-	2.619	3.799
Arma dei Carabinieri	1.331	3.051	4.212
Guardia di finanza	-	1.338	2.134
Amministrazione civile	-	530	950
Vigili del fuoco	-	499	1.087

(*) Comprensivo degli incrementi dell'anno 1992.

(**) Comprensivo degli incrementi degli anni 1992 e 1993.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMPLIAMENTO ORGANICO DELLA POLIZIA DI STATO

QUALIFICHE	ANNO 1992		ANNO 1993		ANNO 1994		ANNO 1995
	Unità	Maggiore onere	Unità	Maggiore onere	Unità	Maggiore onere	Onere a regime
Agente	-	-	1.800	36.098.335.800	2.600	68.826.904.800	76.242.400.000
Vice sovrintendente	-	-	540	1.265.925.240	920	2.156.761.520	2.156.761.520
Vice ispettore	-	-	200	4.775.209.000	200	7.124.018.200	7.124.018.200
Vice commissario ..	-	-	60	2.351.520.000	60	2.351.520.000	2.351.520.000
Medico	-	-	19	751.754.000	19	751.754.000	751.754.000
Riflessi per promozione a vice sovrintendente	-	-	-	-	-	-	26.978.080.000
Onere medio riflesso a carico dello Stato (13 per cento)	-	-	-	5.881.556.725	-	10.557.424.608	15.028.589.384
TOTALI ...	-	-	2.619	51.124.300.765	3.799	91.768.383.128	130.633.123.104

POLIZIA DI STATO

QUALIFICA	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994	TOTALE INCREMENTO
Agente	-	1.800	800	2.600
Vice sovrintendente	-	540	380	920
Vice ispettore	-	200	-	200
Vice commissario	-	60	-	60
Medico	-	19	-	19
TOTALE ...	-	2.619	1.180	3.799

ANNO 1993

IMMISSIONE N. 1.800 ALLIEVI AGENTI

Costo unitario <i>pro capite</i> durante il periodo del corso lire 901.000 × 6 mesi × 1.800 unità	L.	9.730.800.000
Durante gli ultimi 6 mesi lire 14.648.631 × 1.800 unità	»	26.367.535.800
	L.	<u>36.098.335.800</u>

IMMISSIONE N. 540 VICE SOVRINTENDENTI

Provenienti dagli assistenti n. 270 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 1.482.054 × 270 unità	L.	400.154.580
Provenienti dagli agenti scelti n. 270 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 3.206.558 × 270 unità	»	865.770.660
	L.	<u>1.265.925.240</u>

IMMISSIONE N. 200 VICE ISPETTORI

Costo unitario <i>pro capite</i> durante il periodo del corso lire 1.011.000 × 6 mesi × 200 unità	L.	1.213.200.000
Durante gli ultimi 6 mesi lire 17.810.045 × 200 unità	»	3.562.009.000
	L.	<u>4.775.209.000</u>

IMMISSIONE N. 60 VICE COMMISSARI

Costo unitario <i>pro capite</i> lire 39.192.000 × 60 unità	L.	<u>2.351.520.000</u>
---	----	----------------------

IMMISSIONE N. 19 MEDICI

Costo unitario <i>pro capite</i> lire 39.566.000 × 19 unità	L.	<u>751.754.000</u>
---	----	--------------------

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO ANNO 1993

AGENTI	L.	36.098.335.800
VICE SOVRINTENDENTI	»	1.265.925.240
VICE ISPETTORI	»	4.775.209.000
VICE COMMISSARI	»	2.351.520.000
MEDICI	»	751.754.000
		<hr/>
	L.	45.242.744.040
Onere medio riflesso a carico dello Stato	L.	5.881.556.725
		<hr/>
	L.	51.124.300.765
		<hr/> <hr/>

ANNO 1994

IMMISSIONE N. 800 ALLIEVI AGENTI

Costo unitario <i>pro capite</i> durante il periodo del corso lire 901.000 × 6 mesi × 800 unità	L.	4.324.800.000
Durante gli ultimi 6 mesi lire 14.648.631 × 800 unità	»	11.718.904.800
		<hr/>
	L.	16.043.704.800

RIFLESSI ANNO PRECEDENTE N. 1.800 AGENTI

Stipendio lire 29.324.000 × 1.800 unità	L.	52.783.200.000
		<hr/>
	L.	68.826.904.800
		<hr/> <hr/>

IMMISSIONE N. 380 VICE SOVRINTENDENTI

Provenienti dagli assistenti n. 190 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 1.482.054 × 190 unità	L.	281.590.260
Provenienti dagli agenti scelti n. 190 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 3.206.558 × 190 unità	»	609.246.020
		<hr/>
	L.	890.836.280
		<hr/> <hr/>

RIFLESSI ANNO PRECEDENTE N. 540 VICE SOVRINTENDENTI

Provenienti dagli assistenti n. 270 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 1.482.054 × 270 unità	L.	400.154.580
Provenienti dagli agenti scelti n. 270 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 3.206.558 × 270 unità	»	865.770.660
		<hr/>
	L.	2.156.761.520
		<hr/> <hr/>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIFLESSI ANNO PRECEDENTE N. 200 VICE ISPETTORI

Costo unitario comprese 2 ore settimanali di straordinario obbligatorio lire 35.620.091 × 200 unità	L.	7.124.018.200
---	----	---------------

RIFLESSI ANNO PRECEDENTE N. 60 VICE COMMISSARI

Costo unitario <i>pro capite</i> lire 39.192.000 × 60 unità	L.	2.351.520.000
--	----	---------------

RIFLESSI ANNO PRECEDENTE N. 19 MEDICI

Costo unitario comprese 2 ore settimanali di straordinario obbligatorio lire 39.566.000 × 19 unità	L.	751.754.000
--	----	-------------

RIEPILOGO ANNO 1994

AGENTI	L.	68.826.904.800
VICE SOVRINTENDENTI	»	2.156.761.520
VICE ISPETTORI	»	7.124.018.200
VICE COMMISSARI	»	2.351.520.000
MEDICI	»	751.754.000
	L.	81.210.958.520
Onere medio riflesso a carico dello Stato	L.	10.557.424.608
	L.	91.768.383.128

ONERE A REGIME

RIFLESSI ANNI PRECEDENTI N. 2.600 AGENTI

Stipendio lire 29.324.000 × 2.600 unità	L.	76.242.400.000
---	----	----------------

RIFLESSI ANNI PRECEDENTI N. 920 VICE SOVRINTEN-
DENTI

Provenienti dagli assistenti n. 460 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 1.482.054 × 460 unità	L.	681.744.840
Provenienti dagli agenti scelti n. 460 unità (50%) differenza <i>pro capite</i> lire 3.206.558 × 460 unità	»	1.475.016.680
	L.	2.156.761.520

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIFLESSI ANNI PRECEDENTI N. 200 VICE ISPETTORI

Costo unitario compresa 1 ora settimanale di straordinario obbligatorio lire 35.620.091 × 200 unità	L.	7.124.018.200
---	----	---------------

RIFLESSI ANNI PRECEDENTI N. 60 VICE COMMISSARI

Costo unitario comprese 2 ore settimanali di straordinario obbligatorio lire 39.192.000 × 60 unità	L.	2.351.520.000
--	----	---------------

RIFLESSI ANNI PRECEDENTI N. 19 MEDICI

Costo unitario comprese 2 ore settimanali di straordinario obbligatorio lire 39.566.000 × 19 unità	L.	751.754.000
--	----	-------------

RIEPILOGO ONERE A REGIME

AGENTI	L.	76.242.400.000
VICE SOVRINTENDENTI	»	2.156.761.520
VICE ISPETTORI	»	7.124.018.200
VICE COMMISSARI	»	2.351.520.000
MEDICI	»	751.754.000
	L.	88.626.453.720
Riflessi per promozione a vice sovrintendente n. 920 × lire 29.324.000	L.	26.978.080.000
	L.	115.604.533.720
Oneri medi riflessi a carico dello Stato	L.	15.028.589.384
	L.	130.633.123.104

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMPLIAMENTO ORGANICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Oneri in migliaia di lire*)

QUALIFICHE	ANNO 1992		ANNO 1993		ANNO 1994		ANNO 1995		ANNO 1996	
	Unità	Maggiore onere								
Carabinieri	100	2.165.800	320	8.034.360	500	13.380.280	500	16.348.000	500	16.348.000
Sottufficiali	750	15.153.643	2.250	57.009.006	3.231	98.086.259	3.231	115.462.038	3.231	120.564.597
Ufficiali	481	851.370	481	5.511.057	481	9.286.667	481	19.630.572	481	19.630.572
Onere medio riflesso a carico dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI ...	1.331	18.170.813	3.051	70.554.423	4.212	120.753.206	4.212	151.440.610	4.212	156.543.169

ARMA DEI CARABINIERI

QUALIFICA	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994	TOTALE INCREMENTO
Carabinieri	100	220	180	500
Sottufficiali	750	1.500	981	3.231
Ufficiali	481	-	-	481
TOTALE ...	1.331	1.720	1.161	4.212

CALCOLO DELL'ONERE SCATURENTE DALL'AUMENTO ORGANICO DI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E CARABINIERI

ARRUOLAMENTI ANNO 1992

(in migliaia di lire)

a) paga lire 29.500 × 60 giorni per 481 allievi ufficiali	L.	851.370
b) paga lire 29.500 × 180 giorni per 750 allievi carabinieri sottufficiali (entrano al 16 gennaio 1992)	»	3.982.500
c) paga lire 29.500 × 180 giorni per 100 allievi carabinieri	»	531.000
d) stipendio lire 2.724.667 × 5 mesi e 14 giorni per 750 allievi sottufficiali e per mesi 6 per 100 allievi carabinieri	»	12.805.943
TOTALE ...	L.	18.170.813

ANNO 1993

a) paga lire 29.500 × 305 giorni per 481 allievi ufficiali .	L.	4.327.797
b) paga lire 41.000 × 60 giorni per 481 allievi ufficiali	»	1.183.260
c) stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi per 750 allievi sottufficiali dei carabinieri	»	24.522.003
d) costo per 100 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	»	3.269.600
TOTALE ...	L.	33.302.660

ANNO 1994

a) paga lire 41.000 × 305 giorni per 481 sottotenenti .	L.	6.014.905
b) stipendio lire 3.401.000 × 2 mesi per 481 sottotenenti	»	3.271.762
c) stipendio lire 3.088.417 × 12 mesi per 750 vice brigadieri	»	27.795.753
d) costo per 100 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	»	3.269.600
		<u> </u>
TOTALE ...	L.	<u>40.352.020</u>

ANNO 1995

a) stipendio lire 3.401.000 × 12 mesi per 481 sottotenenti	L.	19.630.572
b) stipendio lire 3.088.417 × 12 mesi per 750 vice brigadieri	»	27.795.753
c) costo per 100 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	»	3.269.600
		<u> </u>
TOTALE ...	L.	<u>50.695.925</u>

ANNO 1996

a) stipendio lire 3.401.000 × 12 mesi per 481 sottotenenti	L.	19.630.572
b) stipendio lire 3.179.583 × 12 mesi per 750 vice brigadieri	»	28.616.247
c) costo per 100 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	»	3.269.600
		<u> </u>
TOTALE ...	L.	<u>51.516.419</u>

CALCOLO DELL'ONERE SCATURENTE DALL'AUMENTO ORGANICO
DI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E CARABINIERI

ARRUOLAMENTI ANNO 1993

(in migliaia di lire)

a) paga lire 29.500 × 180 giorni per 1.500 allievi carabinieri sottufficiali	L. 7.965.000
b) paga lire 29.500 × 180 giorni per 220 allievi carabinieri	» 1.168.200
c) stipendio lire 2.724.667 × 6 mesi per 1.720 allievi sottufficiali e allievi carabinieri	» 28.118.563
TOTALE ...	L. 37.251.763

ANNO 1994

a) stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi per 1.500 allievi sottufficiali dei carabinieri	L. 49.044.006
b) costo per 220 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	» 7.193.120
TOTALE ...	L. 56.237.126

ANNO 1995

a) stipendio lire 3.088.417 × 12 mesi per 1.500 vice brigadieri	L. 55.591.506
b) costo per 220 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	» 7.193.120
TOTALE ...	L. 62.784.626

ANNO 1996

a) stipendio lire 3.088.417 × 12 mesi per 1.500 vice brigadieri	L. 55.591.506
b) costo per 220 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	» 7.193.120
TOTALE ...	L. 62.784.626

CALCOLO DELL'ONERE SCATURENTE DALL'AUMENTO ORGANICO
DI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E CARABINIERI

ARRUOLAMENTI ANNO 1994

(in migliaia di lire)

a) paga lire 29.500 × 180 giorni per 981 allievi carabinieri sottufficiali	L. 5.209.110
b) paga lire 29.500 × 180 giorni per 180 allievi carabinieri (entrano a marzo)	» 955.800
c) stipendio lire 2.724.667 × 6 mesi per 981 allievi sottufficiali e per mesi 4 per 180 allievi carabinieri .	» 17.999.150
TOTALE ...	<u>L. 24.164.060</u>

ANNO 1995

a) stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi per 981 allievi sottufficiali dei carabinieri	L. 32.074.779
b) costo per 180 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	» 5.885.280
TOTALE ...	<u>L. 37.960.059</u>

ANNO 1996

a) stipendio lire 3.088.417 × 12 mesi per 981 vice brigadieri	L. 36.356.844
b) costo per 180 carabinieri stipendio lire 2.724.667 × 12 mesi	» 5.885.280
TOTALE ...	<u>L. 42.242.124</u>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMPLIAMENTO ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA

QUALIFICHE	ANNO 1992		ANNO 1993		ANNO 1994		ANNO 1995		ANNO 1996	
	Unità	Maggiore onere								
Finanzieri	-	-	217	4.197.431.000	372	10.227.737.000	372	12.393.552.000	372	12.393.552.000
Sottufficiali	-	-	898	17.369.116.000	1.539	43.377.426.000	1.539	56.276.730.000	1.539	59.956.882.000
Ufficiali	-	-	223	4.986.111.000	223	5.568.717.500	223	9.269.140.000	223	9.269.140.000
Onere medio riflesso a carico dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI ...	-	-	1.338	26.552.658.000	2.134	59.173.880.500	2.134	77.939.422.000	2.134	81.619.574.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUARDIA DI FINANZA

QUALIFICA	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994	TOTALE INCREMENTO
Finanzieri	-	217	155	372
Sottufficiali	-	898	641	1.539
Ufficiali	-	223	-	223
TOTALE ...		1.338	796	2.134

QUALIFICHE	Periodo	Unità (1)	Stipendi (2)	Totale (3) = (1 x 2)	TOTALE ANNO
ANNO 1993:					
Allievi sottufficiali	1. 1/30. 6	898	2.685.000	2.411.130.000	17.369.116.000
	1. 7/31.12	898	16.657.000	14.957.986.000	
ANNO 1994:					
Allievi sottufficiali	1. 1/30. 9	898	24.987.000	22.438.326.000	43.377.426.000
Vice brigadieri	1.10/31.12	898	9.511.000	8.540.878.000	
Allievi sottufficiali	1. 1/30. 6	641	2.685.000	1.721.085.000	
	1. 7/31.12	641	16.657.000	10.677.137.000	
ANNO 1995:					
Vice brigadieri	1. 1/31.12	898	38.044.000	34.163.512.000	56.276.730.000
Allievi sottufficiali	1. 1/30. 9	641	24.987.000	16.016.667.000	
Vice brigadieri	1.10/31.12	641	9.511.000	6.096.551.000	
ANNO 1996:					
Vice brigadieri	1. 1/31. 3	898	10.535.000	9.460.430.000	59.956.882.000
Brigadieri	1. 4/31.12	898	29.076.000	26.110.248.000	
Vice brigadieri	1. 1/31.12	641	38.044.000	24.386.204.000	

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Periodo	Unità (1)	Stipendi (2)	Totale (3) = (1 x 2)	TOTALE ANNO
ANNO 1993:					
Allievi finanziari	1. 1/30. 6	217	2.685.000	582.645.000	
Finanzieri	1. 7/31.12	217	16.658.000	3.614.786.000	4.197.431.000
ANNO 1994:					
Finanzieri	1. 1/31.12	217	33.316.000	7.229.572.000	
Allievi finanziari	1. 1/30. 6	155	2.685.000	416.175.000	
Finanzieri	1. 7/31.12	155	16.658.000	2.581.990.000	10.227.737.000
ANNO 1995:					
Finanzieri	1. 1/31.12	217	33.316.000	7.229.572.000	
Finanzieri	1. 1/31.12	155	33.316.000	5.163.980.000	12.393.552.000
ANNO 1996:					
Finanzieri	1. 1/31.12	372	33.316.000	12.393.552.000	12.393.552.000

QUALIFICHE	Periodo	Unità (1)	Stipendi (2)	Totale (3) = (1 x 2)	TOTALE ANNO
ANNO 1993:					
Sottotenenti	1. 1/31.12	90	39.490.000	3.554.100.000	3.554.100.000
ANNO 1994:					
Sottotenenti	1. 1/31.12	90	39.490.000	3.554.100.000	3.554.100.000
ANNO 1995:					
Tenenti	1. 1/31.12	90	44.633.000	4.016.970.000	4.016.970.000
ANNO 1996:					
Tenenti	1. 1/31.12	90	44.633.000	4.016.970.000	4.016.970.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Periodo	Unità (1)	Stipendi (2)	Totale (3) = (1 x 2)	TOTALE ANNO
ANNO 1993: Allievi ufficiali	1. 1/31.12	133	10.767.000	1.432.011.000	1.432.011.000
ANNO 1994: Allievi ufficiali	1. 1/31.12	133	15.147.500	2.014.617.500	2.014.617.500
ANNO 1995: Sottotenenti	1. 1/31.12	133	39.490.000	5.252.170.000	5.252.170.000
ANNO 1996: Sottotenenti	1. 1/31.12	133	39.490.000	5.252.170.000	5.252.170.000

**AMPLIAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE CIVILE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO**

QUALIFICHE	ANNO 1992		ANNO 1993		ANNO 1994		ONERE A REGIME
	Unità	Maggiore onere	Unità	Maggiore onere	Unità	Maggiore onere	
Programmatore, assistente amministrativo, ragioniere	-	-	98	2.844.897.958	193	5.602.707.203	5.602.707.203
Stenodattilografo, addetto ai <i>personal computers</i> ...	-	-	104	2.814.051.864	148	4.004.612.268	4.004.612.268
Dattilografo, coadiutore, buttero ..	-	-	201	4.978.155.342	373	9.238.069.366	9.238.069.366
Addetto servizi ausiliari e anticamera	-	-	47	1.092.282.209	87	2.021.884.089	2.021.884.089
Addetto attrezzature e pulizie	-	-	80	1.759.801.360	149	3.277.630.033	3.277.630.033
Onere medio riflesso a carico dello Stato	-	-	-	1.753.594.535	-	3.138.837.390	3.138.837.390
TOTALI ...	-	-	530	15.242.783.268	950	27.283.740.349	27.283.740.349

ANNO 1993

	UNITÀ	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO	TOTALE
<i>6° livello</i>			
Programmatore CED	8	29.029.571	232.236.568
Assistente amministrativo	40	29.029.571	1.161.182.840
Ragioniere	50	29.029.571	1.451.478.550
	98		2.844.897.958
<i>5° livello</i>			
Addetto personal computers	91	27.058.191	2.462.295.381
Stenodattilografo	13	27.058.191	351.756.483
	104		2.814.051.864
<i>4° livello</i>			
Dattilografo	88	24.766.942	2.179.490.896
Coadiutore	113	24.766.942	2.798.664.446
Buttero	-	-	-
	201		4.978.155.342
<i>3° livello</i>			
Addetto servizi ausiliari e anti- camera	47	23.240.047	1.092.282.209
<i>2° livello</i>			
Addetto attrezzature e pulizie ..	80	21.997.517	1.759.801.360
	530		13.489.188.733
Contributi a carico dello Stato:			
Previdenziali			-
Assistenziali			1.753.594.535
		TOTALE SPESE 1993 ...	15.242.783.268

ANNO 1994

	UNITÀ	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO	TOTALE
<i>6° livello</i>			
Programmatore CED	5	29.029.571	145.147.855
Assistente amministrativo	40	29.029.571	1.161.182.840
Ragioniere	50	29.029.571	1.451.478.550
	95		2.757.809.245
<i>5° livello</i>			
Addetto <i>personal computers</i>	36	27.058.191	974.094.876
Stenodattilografo	8	27.058.191	216.465.528
	44		1.190.560.404
<i>4° livello</i>			
Dattilografo	43	24.766.942	1.064.978.506
Coadiutore	109	24.766.942	2.699.596.678
Buttero	20	24.766.942	495.338.840
	172		4.259.914.024
<i>3° livello</i>			
Addetto servizi ausiliari e anti- camera	40	23.240.047	929.601.880
<i>2° livello</i>			
Addetto attrezzature e pulizie ..	69	21.997.517	1.517.828.673
	420		10.655.714.226

Contributi a carico dello Stato:

Previdenziali	-
Assistenziali	1.385.242.855
TOTALE SPESE 1994 ...	12.040.957.081
TOTALE SPESE 1993 ...	15.242.783.268
TOTALE COMPLESSIVO ...	27.283.740.349

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERE PRO CAPITE AMMINISTRAZIONE CIVILE

Livello	Stipendio	13 ^a Mensilità	Indennità Integr. spec.	Indennità non pensionabile	TOTALE Annuo
6°	11.331.000	944.250	12.866.321	3.888.000	29.029.571
5°	10.081.000	840.083	12.767.508	3.369.600	27.058.191
4°	9.031.000	752.583	12.693.759	2.289.600	24.766.942
3°	7.981.000	665.083	12.616.604	1.977.360	23.240.047
2°	6.981.000	581.750	12.561.471	1.873.296	21.997.517

AMPLIAMENTO ORGANICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICHE	ANNO 1992		ANNO 1993		ANNO 1994		ONERE A REGIME
	Unità	Maggiore onere	Unità	Maggiore onere	Unità	Maggiore onere	
Vigile del fuoco . . .	-	-	271	7.814.209.933	590	17.012.486.570	17.012.486.570
Capo squadra (1) . . .	-	-	153	380.088.720	336	834.704.640	834.704.640
Capo reparto (1) . . .	-	-	75	103.338.825	161	221.834.011	221.834.011
Ragionieri e respon- sabili amministra- tivi contabili	-	-	34	967.944.742	68	1.935.889.484	1.935.889.484
Assistenti ammini- strativi e unità re- sponsabili ammi- nistrativi	-	-	34	967.944.742	68	1.935.889.484	1.935.889.484
Dattilografo e ope- ratore ammini- strativo contabile	-	-	95	2.372.079.890	189	4.719.190.518	4.719.190.518
Riflessi (2)	-	-	228	6.574.316.844	497	14.330.857.331	14.330.857.331
Onere medio rifles- so a carico dello Stato	-	-	-	2.493.390.080	-	5.328.810.764	5.328.810.764
TOTALI . . .	-	-	890	21.673.313.776	1.909	46.319.662.802	46.319.662.802
Arrotondato . . .				21.673.000.000		46.320.000.000	46.320.000.000

(1) Il maggior onere relativo all'ampliamento di organico nella qualifica di capo squadra e capo reparto è costituito dal differenziale di livello.

(2) Sono considerati i riflessi nella qualifica iniziale di vigile del fuoco dovuti alle vacanze di organico create con le promozioni a capo squadra e capo reparto

VIGILI DEL FUOCO

	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994	TOTALE INCREMENTO
Vigile	-	271	319	590
Capo squadra	-	153	183	336
Capo reparto	-	75	86	161
TOTALE ...		499	588	1.087

DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER INCREMENTO ORGANICO

COSTI UNITARI PER IL PERSONALE

Personale dell'area operativa tecnica (capi reparto, capi squadra, vigili)

Costo unitario annuale di un vigile di 5° livello (comprensivo di 13^a mensilità):

stipendio	L.	11.360.916
indennità integrativa speciale	»	12.793.807
indennità di rischio	»	4.680.000
	L.	28.834.723

Costo unitario annuale per passaggio da vigile di 5° livello a capo squadra di 6° livello (comprensivo di 13^a mensilità):

stipendio (differenza)	L.	1.223.084
indennità integrativa speciale »	»	91.156
indennità di rischio »	»	1.170.000
	L.	2.484.240

Costo unitario annuale per passaggio da capo squadra di 6° livello a capo reparto di 6° livello superiore (comprensivo di 13^a mensilità):

stipendio (differenza)	L.	957.665
indennità integrativa speciale »	»	30.186
indennità di rischio »	»	390.000
	L.	1.377.851

Personale dell'area di supporto (amministrativo contabile)

Costo unitario annuale di un ragioniere o di un assistente amministrativo di 6° livello (comprensivo di 13ª mensilità):

stipendio	L.	12.584.000
indennità integrativa speciale	»	12.884.963
indennità non pensionabile (12 mensilità) ...	»	3.000.000
	L.	28.468.963

Costo unitario di un dattilografo o di un coadiutore di 4° livello (comprensivo di 13ª mensilità):

stipendio	L.	10.096.666
indennità integrativa speciale	»	12.712.596
indennità non pensionabile (12 mensilità) ...	»	2.160.000
	L.	24.969.262

ANNO 1993

INCREMENTO ORGANICO CARRIERA VIGILI DEL FUOCO,
CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO: 499 UNITÀ

Spese:

499 × 28.834.723 =	L.	14.388.526.777
Differenza per passaggio da vigile (5° livello) a capo squadra (6° livello):		
153 × 2.484.240 =	»	380.088.720
Differenza per passaggio da capo squadra (6° livello) a capo reparto (6° livello superiore):		
75 × 1.377.851 =	»	103.338.825
TOTALE ...	L.	14.871.954.322
Oneri riflessi medi a carico dello Stato : 13% ..	»	1.933.354.062
TOTALE ...	L.	16.805.308.384

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Personale dell'area di supporto (amministrativo contabile):

n. 34 ragionieri × 28.468.963 =	L.	967.944.742
n. 34 assistenti amministrativi × 28.468.963 =	»	967.944.742
n. 95 dattilografi × 24.969.262 =	»	2.372.079.890
		<hr/>
	L.	4.307.969.374
Oneri riflessi medi a carico dello Stato : 13% ..	»	560.036.018
		<hr/>
TOTALE ...	L.	4.868.005.392

N.B. - Il calcolo della spesa è effettuato solo sui profili di ingresso (assistente amministrativo, ragioniere e dattilografo) in quanto l'incremento di organico nei profili apicali (responsabile amministrativo, responsabile amministrativo contabile e operatore amministrativo contabile) non produce spesa, poichè provoca il riassorbimento in ruolo delle posizioni sovranumerarie attualmente esistenti in quei profili determinate dal ricompattamento.

Unità soprannumerarie:

responsabile amministrativo 7° livello: unità 89
 contabile 7° livello: unità 207
 operatore amministrativo contabile 5° livello:
 unità 868

TOTALE COMPLESSIVO ONERI 1993 ...	L.	21.673.313.776
-----------------------------------	----	----------------

ANNO 1994

INCREMENTO ORGANICO CARRIERA VIGILI DEL FUOCO,
CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO: 588 UNITÀ

Vigili del fuoco:

588 × 28.834.723 =	L.	16.954.817.124
Differenza per passaggio da vigile (5° livello) a capo squadra (6° livello):		
183 × 2.484.240 =	»	454.615.920
Differenza per passaggio da capo squadra (6° livello) a capo reparto (6° livello superiore):		
86 × 1.377.851 =	»	118.495.186
		<hr/>
TOTALE ...	L.	17.527.928.230

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri riflessi medi a carico dello Stato : 13% ..	»	<u>2.278.630.670</u>
TOTALE ...	L.	19.806.558.900

Personale dell'area di supporto (amministrativo contabile):

n. 34 ragionieri × 28.468.963 =	L.	967.944.742
n. 34 assistenti amministrativi × 28.468.963 =	»	967.944.742
n. 94 dattilografi × 24.969.262 =	»	<u>2.347.110.628</u>
	L.	4.283.000.112
Oneri riflessi medi a carico dello Stato : 13% ..	»	<u>556.790.014</u>
TOTALE ...	L.	4.839.790.126

N.B. - Per il calcolo della spesa per il personale amministrativo-contabile si richiamano le osservazioni fatte per quanto concerne il prospetto anno 1993

Oneri 1993	L.	<u>21.673.313.776</u>
TOTALE COMPLESSIVO ONERI 1994 ...	L.	<u><u>46.319.662.802</u></u>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMMISSIONI IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 1993 E 1° GENNAIO 1994
*(per l'Arma dei Carabinieri nel 1992 immissione dei carabinieri all'1-1-1992
e dei sottufficiali al 16-1-1992)*

	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	A REGIME
<i>Ampliamento organico</i>					
POLIZIA DI STATO	-	51.124	91.768	130.633	130.633
Beni e servizi (+10%)	-	5.112	9.177		
ARMA DEI CARABINIERI	18.171	70.554	120.753	151.441	156.543
Beni e servizi (+10%)	1.817	7.055	12.075		
GUARDIA DI FINANZA	-	26.553	59.174	77.939	81.620
Beni e servizi (+10%)	-	2.655	5.917		
AMMINISTRAZIONE CIVILE	-	15.243	27.284	27.284	27.284
Beni e servizi (+10%)	-	1.524	2.729		
TOTALE AMPLIAM. ORGANICO	18.171	163.474	298.979	387.297	396.080
TOTALE BENI E SERVIZI	1.817	16.346	29.898		
	19.989	179.820	328.877	387.297	396.080
VIGILI DEL FUOCO	-	21.673	46.320	46.320	46.320
Beni e servizi (+10%)	-	2.167	4.632		
		23.840	50.952	46.320	46.320
TOTALE GEN. AMPL. ORGANICO ..	19.989	185.147	345.299	433.617	442.400
TOTALE GEN. BENI E SERVIZI		18.513	34.530		
ONERE COMPLESSIVO	19.989	203.660	379.829	433.617	442.400

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

Decreto-legge 18 gennaio 1992 n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992 ().*

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri, nonché del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio di un programma pluriennale e di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature tecnico-logistiche delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO,
ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Articolo 1.

(Polizia di Stato)

1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novecentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti. Conseguentemente la tabella A allegata al

(*) V., anche, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992.

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata di diciannove unità.

2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.

Articolo 2.

(Arma dei carabinieri)

1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unità, ripartite come segue:

ufficiali	481
sottufficiali	3.231
carabinieri	500

2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalità indicate nella tabella B-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1° gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle C e D allegate al presente decreto. Conseguentemente, gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali	n. 29.531;
b) appuntati e carabinieri	n. 68.050.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 18.171 milioni per l'anno 1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.

Articolo 3.

(Corpo della guardia di finanza)

1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalle tabelle 2 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono aumentati complessivamente di duemilacentotrentaquattro unità, ripartite come segue:

a) ufficiali	223;
b) sottufficiali	1.539;
c) appuntati e finanzieri	372.

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri sono, rispettivamente, stabiliti in conformità alle tabelle E e F allegate al presente decreto. Gli organici in aumento

rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo le progressioni indicate nelle tabelle *G* ed *H* allegate al presente decreto, che sostituiscono, rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni dalla legge n. 359 del 1990, sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella *I* allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a cinquantuno unità.

4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, è sostituita dalla tabella *L* allegata al presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992, nella tabella 2, di cui al comma 3, le parole: «Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un quinto dei colonnelli non ancora valutati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un sesto dei colonnelli non ancora valutati».

6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, così come modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella *M* allegata al presente decreto.

7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella *G* allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, è autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento, di età non superiore a trenta anni, che:

- a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;
- b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali di carattere e per precedenti disciplinari;
- c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo.

8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 4.

9. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190, a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo;

b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al Corpo della guardia di finanza;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari.

10. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dalla data successiva a quella di approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria.

11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 26.553 milioni per l'anno 1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.

Articolo 4.

(Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella N.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14-bis del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie e dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Articolo 5.

(Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia)

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonchè i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo e di vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonchè ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di vigilanza e di controllo.

Articolo 6.

(Spese per acquisto di beni e servizi)

1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346

milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

CAPO II

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 8.

(Determinazione del programma pluriennale degli interventi)

1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Articolo 9.

(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della ragioneria generale dello Stato;

f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

Articolo 10.

(Acquisizione di immobili)

1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il

Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorchè approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

Articolo 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dell'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)».

CAPO III

AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 12.

(Aumento degli organici)

1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate

di milleottantasette unità ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unità a partire dal 1° gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unità a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità ripartite come segue:

responsabile amministrativo	n. 32;
assistente amministrativo	n. 36;
responsabile amministrativo contabile	n. 32;
ragioniere	n. 36;
operatore amministrativo contabile	n. 34;
dattilografo	n. 155.

3. Il predetto aumento è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del 50 per cento per anno a decorrere dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Articolo 13.

1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.

Articolo 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - ROGNONI -
FORMICA - CIRINO POMICINO -
CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Vice commissario	}	n. 1.622
Commissario		
Commissario capo	}	n. 1.368
Vice questore aggiunto		

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore	n. 3.200
Ispettore	n. 2.400
Ispettore principale	n. 1.890
Ispettore capo	n. 1.378

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice sovrintendente	}	n. 15.260
Sovrintendente		
Sovrintendente principale	}	n. 6.068
Sovrintendente capo		

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente	}	n. 71.181
Agente scelto		
Assistente		
Assistente capo		

TABELLA B
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

PROGRESSIONE AMPLIAMENTO ORGANICO
DELLA POLIZIA DI STATO TREMILASETTECENTO UNITÀ

QUALIFICHE	ANNO 1993	ANNO 1994
Agente	1.800	800
V. Sovrintendente	540	380
V. Ispettore	200	-
V. Commissario	60	-
Medico	19	-
TOTALE ...	2.619	1.180

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B-bis
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri (87)

Generale di divis.	-	-	10 (b)	-	-
Generale di brigata	scelta	un anno di comando di brigata o incarico equipollente	27	3 (b) 2 (c)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	-	112	7 (d)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	due anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	358	18 (e)	Un decimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	dopo quattro anni di permanenza nel grado	231	-	-
Capitano	scelta	due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	983	53	Un ventesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente Sottotenente	anzianità anzianità	- superare il corso di applicazione (f)	} 654	-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) A decorrere dal 1993.

(c) 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc.).

(d) A decorrere dal 1° gennaio 1992.

(e) A decorrere dal 1° gennaio 1992.

(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65.

TABELLA C
(prevista dall'art. 2, comma 3)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEI SOTTUFFICALI DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CATEGORIA	INCREMENTO		
	1992	1993	1994
Sottufficali	750	1.500	981
Appuntati e carabinieri	100	220	180

TABELLA D
(prevista dall'articolo 2, comma 3)

PROGRESSIONE DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI,
DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

Categoria	Organici 1° gennaio 1992	Organici 1° gennaio 1993	Organici 1° gennaio 1994
Sottufficiali	27.050	28.550	29.531
Appuntati e carabinieri	67.650	67.870	68.050

TABELLA E
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICO DEL GRADO
Generale di divisione	9
Generale di brigata	26
Colonnello	78
Tenente colonnello	382
Maggiore	204
Capitano	675
Tenente o sottotenente	687

TABELLA F
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI
DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	ORGANICI
Sottufficiali	25.950
Appuntati e finanzieri	37.807

TABELLA G
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI
UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE GUARDIA DI FINANZA

Al 1° gennaio

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	9	9
Generale di brigata	24	26
Colonnello	75	78
Tenente colonnello	365	382
Maggiore	192	204
Capitano	638	675
Tenente e sottotenente	646	687

Per effettuare le promozioni previste per aumento di organico al 1° gennaio 1993, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, gli ufficiali già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni da conferire nel 1993 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA H

(prevista dall'articolo 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI,
APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	Organici al 1° gennaio	
	1993	1994
Sottufficiali	25.309	25.950
Appuntati e finanzieri	37.652	37.807

TABELLA I

(prevista dall'articolo 3, comma 3)

PROMOZIONI TABELLARI IN AUMENTO
RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1989, N. 190,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	1	-
Generale di brigata	1	2
Colonnello	3	3
Tenente colonnello	-	-
Maggiore	12	12
Capitano	-	-

TABELLA L
(prevista dall'articolo 3, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	Numero massimo	Decorrenza
Generale di corpo d'armata	-	-
Generale di divisione	9 (a)	01-01-1993
Generale di brigata	47	01-01-1992
Colonnello	126	01-01-1992

(a) a decorrere dal 1° gennaio 1994: n. 10.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA M
(prevista dall'articolo 3, comma 6)ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA - RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di divisione	-	-	9 (b)	-	-
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	26	1 o 2 (c)	Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della Scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	78	5	Un sesto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	382	12 o 13 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	204	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	675	45 (f)	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	687	-	-
Sottotenente ...	Anzianità	Superare il corso di applicazione (g)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8. Dal 1° gennaio 1993 l'organico del grado è pari a 9.

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.

(d) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno; dodici nel terzo.

(e) I periodi - inferiori a due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(f) Le promozioni annuali al grado di maggiore per l'anno 1992 sono pari a 59 unità di cui 14 in eccedenza all'organico. Dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore sono pari a 51 unità.

(g) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA N
(prevista dall'articolo 4, comma 1)

LIVELLO	PROFILI PROFESSIONALI	Inserimento	
		1993	1994
VI	Programmatore (programmatore di C.E.D.) .	8	5
VI	Assistente amministrativo (segretario amministrativo)	40	40
VI	Ragioniere (segretario di ragioneria)	50	50
V	Addetto ai <i>Personal Computers</i>	91	36
V	Stenodattilografo	13	8
IV	Dattilografo	88	43
IV	Coadiutore (archivista)	113	109
IV	Buttero (addetto ai quadrupedi-conducenti) .	-	20
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (commesso)	47	40
II	Addetto alle attrezzature e pulizie (addetto ai servizi di pulizia: manovale)	80	69
		530	420